



CIRCOLARE N.70

9 novembre 2009

RICORSI C2 – C3

Ci giungono numerose richieste di chiarimenti in merito ad una serie di ricorsi proposti sia individualmente che da altre organizzazioni sindacali che possiamo accorpate in tre fattispecie:

1. applicazione delle norme sulla vicedirigenza;
2. equiparazione retributiva dei funzionari C3 agli ispettori generali ad esaurimento;
3. equiparazione stipendiale dei direttori amministrativi contabili ai dirigenti di seconda fascia.

Sul secondo tema abbiamo immediatamente investito la segreteria nazionale UIL-PA per decidere eventuali iniziative, essendo il problema comune a tutto il comparto Ministeri. Riteniamo comunque opportuno precisare che sul primo tema (vicedirigenza) vi sono sentenze discordanti e non ancora definitive, che si sono limitate a condannare le Amministrazioni ad un risarcimento del danno per la mancata istituzione dell'area sulla vicedirigenza.

Nel secondo caso vi sono diverse sentenze di condanna delle Amministrazioni a corrispondere ai colleghi C3 il trattamento previsto per gli ispettori generali ad esaurimento. Abbiamo delle perplessità sulla possibilità di ricorrere da parte dei colleghi del Ministero dell'Interno in quanto quest'ultima categoria di personale non è stata mai presente nella nostra Amministrazione e ciò potrebbe rendere difficile tale equiparazione ma attendiamo di conoscere la posizione della UIL-PA.

Il terzo caso, poco noto, riguarda un'unica sentenza appellata dal Ministero dell'Interno e quindi non ancora definitiva, che ha equiparato lo stipendio di alcuni direttori amministrativi contabili appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, al trattamento da dirigente di seconda fascia. La sentenza si basa su una vecchia norma, rimasta in vigore per pochissimo tempo, che consentì al personale della carriera direttiva di ragioneria non promosso a dirigente di percepire comunque il trattamento dirigenziale al compimento di 15 o 25 anni di servizio. La sentenza fa riferimento espressamente alla carriera direttiva di ragioneria e non genericamente al profilo rivestito di direttore amministrativo contabile e, pertanto, potrebbero avere maggiori difficoltà a vedersi riconosciuto questo diritto i colleghi riqualificati C3 contabili.

In considerazione della non definitività delle sentenze, dei rischi della condanna alle spese in quanto ultimamente con sorpresa abbiamo notato che l'avvocatura richiede la condanna al pagamento, in caso di soccombenza del lavoratore impedendo la compensazione, e infine, ritenendo che i colleghi C3 interessati abbiano approfondite conoscenze tecnico-giuridiche che gli consentano di valutare nei casi in specie il rapporto rischio-benefici, abbiamo ritenuto comunque opportuno fornirvi questi elementi di valutazione.